

**ALLEGATO 5 - CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’
POR FSE OBIETTIVO 2 2007-2013**

TRA

La Regione Lazio (in seguito Regione)

E

IL Sig.(in seguito Proponente)

Si conviene e stipula quanto segue

**ART. 1
(Affidamento)**

La Regione affida e finanzia al Proponente, così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell’Avviso Pubblico “TORNO SUBITO” Programma di interventi rivolto agli studenti universitari o laureati approvato con Determinazione Dirigenziale n.°del

**ART. 2
(Disciplina del rapporto)**

Il Proponente dichiara di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili ed accetta la vigilanza della Regione, sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

**ART. 3
(Termine iniziale e finale)**

Il Proponente s’impegna a dare inizio alla realizzazione del Progetto finanziato entro e non oltre 90 giorni dalla notifica, nel caso di work experience della determinazione di approvazione e finanziamento dell’intervento.

Il Proponente s’impegna altresì ad attuare ed ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata, che non potranno superare dalla data di inizio attività, i dodici mesi .

Per giustificati motivi, previa autorizzazione della Regione, detti termini possono essere prorogati di ulteriori 30 giorni.

**ART. 4
(Ulteriori adempimenti)**

Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione compresa quella contabile per la presentazione della rendicontazione e ad utilizzare un conto corrente bancario da cui sia evinca che l’erogazione del contributo sia relativa a progetti finanziati dalla Regione a valere sul Fondo Sociale Europeo. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex post.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono essere commercializzati dal Proponente. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a conservare la documentazione inerente le spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni.

L’amministrazione Regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.

**ART. 5
(Modalità di esecuzione)**

Il Proponente si impegna a realizzare il Progetto finanziato ed autorizzato integralmente nei termini e con le modalità descritte nella proposta.

Il soggetto beneficiario dovrà raggiungere un livello minimo di frequenza pari all’80% delle ore previste dal percorso di apprendimento, che è condizione indispensabile per il riconoscimento della borsa lavoro (di studio).

Ogni variazione, che, per cause sopravvenute debitamente documentate e motivate, dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata.

Il Proponente si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici predisposti dall’Amministrazione Regionale.

**ART. 6
(Certificazione della spesa)**

Il Proponente si impegna a trasmettere telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti a Laziodisu per l’inserimento sul sistema regionale di monitoraggio SI_MON e ad inviare puntualmente alla Regione le certificazioni della spesa sostenuta. Il

Proponente è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'Ente pubblico.

ART. 7 (Modalità di erogazione dell'Importo)

L'importo del finanziamento, per il tramite di Laziodisu che opererà in qualità di tesoriere della Regione Lazio e acquisirà la documentazione necessaria dal proponente, verrà erogato secondo le seguenti modalità:

1. **Un primo acconto** (pari al 50% del contributo richiesto e comunque nel limite massimo delle spese indicate nel preventivo relative alla prima fase del progetto) sarà erogato in seguito alla stipula della convenzione tra il proponente e la Regione Lazio e dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria a copertura di un importo pari al totale delle spese indicate nel preventivo relative alla prima fase del progetto rilasciata da banche, assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni.
2. **Un secondo acconto** (nel limite massimo delle spese indicate nel preventivo relative alla prima fase del progetto) sarà erogato dopo la validazione della documentazione da produrre di cui all'articolo 10 dell'Avviso.
3. **Il saldo finale** (nel limite massimo delle spese indicate nel preventivo relative alla seconda fase del progetto) sarà erogato dopo la validazione della documentazione da produrre di cui all'articolo 10 dell'Avviso.

Come previsto dall'articolo 10 dell'Avviso, nel caso di attività di formazione, il partecipante dovrà presentare, entro 15 giorni a far data dal "rientro" i seguenti documenti:

- relazione descrittiva intermedia sull'esperienza effettuata presso il soggetto partner con riepilogo delle spese , evidenziandone le buone pratiche oggetto della permanenza in situazione ed eventuali criticità affrontate nel periodo oggetto di frequenza;

Nel caso di esperienza formativa:

- Attestazione di frequenza (min 80%) rilasciata dall'ente partner presso il quale il beneficiario ha svolto l'esperienza formativa;
- Documento comprovante l'avvenuto svolgimento dell'attività da parte dall'ente partner localizzato fuori regione, dovrà essere presentata fattura o documento equipollente, intestata al soggetto partecipante, accompagnata da ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'importo a suo carico;

Nel caso di attività di *work experience*:

- Attestazione di frequenza rilasciata dall'ente partner presso il quale il beneficiario ha svolto l'esperienza formativa.

Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il soggetto beneficiario dovrà presentare:

- una relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate, indicando gli obiettivi formativi conseguiti;
- una attestazione di frequenza rilasciata dall'ente partner presso il quale il beneficiario ha svolto l'esperienza formativa.

La fideiussione, dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n. 96 e rilasciata da primario istituto di credito iscritto nell'elenco, pubblicato dall'ISVAP, delle imprese autorizzate nell'esercizio del ramo cauzioni o da compagnia di assicurazioni iscritta nell'elenco, pubblicato dall'ISVAP, delle imprese autorizzate nell'esercizio del ramo cauzioni o da primaria società finanziaria iscritta all'elenco speciale di cui all'art. 107 della legge bancaria 1 sett. 1993 n.° 385.

ART. 8 (Disciplina delle restituzioni)

Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal termine dell'intervento mediante versamento su c/c bancario n: IBAN IT03M0200805255000400000292 acceso presso la UNICREDIT ag. presso Regione Lazio 2 – 30151 Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 – Roma intestato a Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione finanziamento non utilizzato per lo svolgimento del Progetto denominato
....., finanziato con la determinazione dirigenziale n. del
..... ».

ART. 9 (Risoluzione)

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione la Regione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale per inadempimento (art. 1453 c.c.).

ART. 10
(Divieto di cumulo)

Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente convenzione.

ART. 11
(Tutela della privacy)

Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 12
(Foro competente)

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

ART. 13
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Roma lì

PER LA REGIONE LAZIO

IL PROPONENTE